

NUOVE FRONTIERE NEI RAPPORTI TRA I DUE STATI - 29 GIUGNO 2016 ORE 06:00

Italia-Vaticano: ratificato l'accordo sullo scambio di informazioni

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Dal Senato arriva il via libera definitivo al disegno di legge n. 2309, di ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale. La Convenzione è di particolare rilevanza: si tratta, infatti, del primo accordo bilaterale sullo scambio di informazioni sottoscritto dallo Stato del Vaticano con un altro Paese. Una volta in vigore, l'accordo consentirà il pieno adempimento, con modalità semplificate, degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute - presso istituti che svolgono attività finanziaria nello Stato del Vaticano - da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia. Tali soggetti hanno la possibilità di accedere ad una procedura di regolarizzazione delle attività, con gli stessi effetti stabiliti dalla legge sulla voluntary disclosure.

Il Senato ha approvato definitivamente il [Ddl n. 2309](#), Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007.

La Convenzione sullo scambio di informazioni in materia fiscale con lo Stato del Vaticano è stata sottoscritta dal Segretario per i Rapporti con gli Stati, **Paul Richard Gallagher**, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze italiano, **Pier Carlo Padoan**. L'accordo è sopraggiunto dopo un lungo percorso di riforme intrapreso dalla Santa Sede a partire dal 2010 e successivamente alla creazione, presso la Santa Sede medesima, di organismi dotati di specifiche competenze in materia economica e finanziaria.

Esso recepisce le più aggiornate ed universalmente accolte disposizioni internazionali in materia di **scambio di informazioni**. Queste sono contenute nell'art. 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, secondo il quale lo scambio delle informazioni fiscali, prevedibilmente rilevanti, tra Amministrazioni finanziarie non può essere limitato né impedito dalle norme sul segreto bancario.

L'accordo, una volta entrato in vigore, consentirà il pieno adempimento, con modalità semplificate, degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute - presso istituti che svolgono attività finanziaria nello Stato del Vaticano - da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia.

I medesimi soggetti ed enti hanno la possibilità di accedere ad una procedura di **regolarizzazione** delle suindicate attività, con i medesimi effetti stabiliti dalla legge sulla **voluntary disclosure**. In sostanza, i soggetti che risiedono in Italia, i quali detengono attività finanziarie presso lo IOR (la Banca vaticana), potranno far rientrare i capitali nel Paese di residenza, andando incontro all'applicazione di sanzioni ridotte e senza ulteriori conseguenze penali.

Leggi anche [Italia-Vaticano: accordo sullo scambio di informazioni](#)

Si precisa che la Convenzione con la Santa Sede non è stata stipulata in applicazione della legge italiana sulla voluntary disclosure. Lo Stato del Vaticano, infatti, non è incluso in alcuna black list, al contrario della Svizzera, del Liechtenstein e del Principato di Monaco.

La Convenzione attua, inoltre, quanto previsto dal Trattato del Laterano in merito all'esenzione da imposte degli immobili della Santa Sede indicati nello stesso Trattato.

Obblighi di scambio di informazioni previsti dalla Convenzione

Lo scambio di informazioni tra i due Paesi è disciplinato dall'art. 1 della Convenzione, il quale si basa sullo standard fissato dall'OCSE.

In particolare, si prevede che le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano le **informazioni "verosimilmente rilevanti"** per applicare le disposizioni convenzionali o per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto delle Parti contraenti, nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione medesima.

Il paragrafo 8 dell'art. 1 della Convenzione precisa che il riferimento a informazioni "verosimilmente rilevanti" ha lo scopo di "garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni ("fishing expedition") o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile [...]".

Le **informazioni ricevute** devono essere tenute **segrete** dallo Stato ricevente e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte o del controllo delle suindicate attività.

Queste ultime autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per tali fini e possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o di una decisione giudiziaria.

L'uso per finalità diverse può avvenire:

- se le informazioni possono essere impiegate per siffatte finalità diverse secondo la legislazione di entrambe le Parti contraenti;
- se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

Limiti allo scambio di informazioni

Non è in nessun caso possibile imporre a uno Stato contraente:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e prassi amministrativa ovvero a quella dell'altra Parte contraente;
- b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della propria legislazione o prassi amministrativa ovvero di quella dell'altra Parte contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o che sono contrarie all'ordine pubblico.

È fatto obbligo allo Stato richiesto di usare i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora esse non siano utili a suoi propri fini fiscali.

Di particolare rilevanza è la disposizione di cui al paragrafo 5 dell'art. 1 della Convenzione secondo cui una Parte contraente **non "può rifiutare"** di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una **banca**, da un **altro istituto finanziario** o ente che svolge professionalmente un'attività di natura finanziaria, da un mandatario o persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti sul capitale di rischio o di debito di un'entità".

La Parte richiedente deve sfruttare tutte le fonti di informazione previste dalla propria procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni alla controparte.

Dati da indicare nella richiesta

Allo scopo di consentire allo Stato richiesto di procedere con tempestività all'acquisizione delle informazioni, la richiesta deve riportare i seguenti dati:

- l'identità della persona oggetto del controllo;
- il periodo di tempo oggetto della domanda;
- la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale la Parte richiedente desidera riceverle;
- lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;
- (se sono noti) il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.